

(N. 1057-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE CERULLI IRELLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1955

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 1956

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra l'Italia e la Gran Bretagna con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma il 1° giugno 1954.

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione consolare (nonchè gli annessi complementari protocolli) conclusa a Roma il 1° giugno 1954 tra il Regno Unito di Gran Bretagna e la Repubblica italiana, che viene oggi sottoposta al vostro esame per l'autorizzazione al Presidente della Repubblica a ratificarla e a darle esecuzione, è ricalcata sulle tipiche e tradizionali

convenzioni consolari stipulate nel passato fra il nostro Paese e i Paesi con i quali esso era in normali rapporti diplomatici e di amicizia.

Nei quaranta articoli della Convenzione in parola — a parte le clausole di stile nei riguardi delle quali non è da presentarsi osservazione alcuna — sono ampiamente indicate le competenze, le attività, le attribuzioni dei fun-

zionari ed impiegati consolari reciprocamente inviati e stabiliti nel territorio dei due Stati; sono specificate le facoltà consentite per la creazione delle rispettive circoscrizioni consolari; sono elencate le prerogative ed immunità accordate ai predetti funzionari ed impiegati consolari, nonché i privilegi finanziari concessi. Inoltre è disciplinata l'attività in facoltà dei consoli per quanto riguarda le successioni e i trasferimenti dei beni dei rispettivi nazionali come pure le facoltà attribuite ai consoli medesimi circa le mansioni attinenti alla navigazione. A tal proposito giova forse ricordare che la presente Convenzione abroga, relativamente ai territori ai quali la Convenzione stessa si applica, le disposizioni della dichiarazione fra il Regno Unito e l'Italia circa il recupero delle proprietà di marinai defunti di uno dei due Stati, dichiarazione firmata a Londra il 17 aprile 1877.

Merita di esser posta in rilievo la riaffermazione contenuta nella Convenzione in oggetto per cui — secondo del resto i principi generali del diritto internazionale — ai funzionari

ed impiegati consolari cittadini dello Stato di residenza, non si applicano tutte le immunità e tutti i privilegi accordati invece ai funzionari ed impiegati consolari non cittadini.

La Convenzione fornisce altresì una definizione di « funzionario consolare » per il quale si intende qualsiasi persona che abbia ottenuto un *exequatur* od altra autorizzazione consolare dalle competenti Autorità del territorio di residenza, mentre invece per impiegato consolare si intende qualsiasi persona la quale pur non essendo un funzionario consolare è impiegata nell'Ufficio consolare per mansioni attinenti al servizio consolare.

Ciò premesso, poichè la convenzione di cui trattasi mira in sostanza a regolamentare e, entro certi limiti, diremmo quasi a codificare il diritto consolare in vigore nei due Stati che la stipulano, non possiamo non esortarvi, onorevoli senatori, ad accordare al Presidente della Repubblica la necessaria autorizzazione per la ratifica.

CERULLI IRELLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare con gli annessi Protocolli di firma e scambio di Note, conclusi in Roma, fra la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, il 1° giugno 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione consolare ed agli Atti suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore.